



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF151

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 9

OGGETTO	DISCIPLINA DELL'IMPRESA SOCIALE
RIFERIMENTI	D.LGS. 112/2017; L. 106/2016
CIRCOLARE DEL	08/09/2017

Sintesi: il D.Lgs. 112/2017, emanato in attuazione della L. 106/2016, contiene la revisione della disciplina dell'impresa sociale, di seguito analizzata.

DEFINIZIONE E QUALIFICA

La **qualificazione di impresa sociale** può essere assunta da tutti gli enti privati, con inclusione delle società di cui al libro V del codice civile, in presenza delle seguenti condizioni:

- **esercizio** in via stabile e principale di **attività d'impresa di interesse generale**
- **assenza dello scopo di lucro** e
- per **finalità** civiche, di solidarietà e di utilità sociale.

Le **caratteristiche** della sua qualifica:

- richiedono una **gestione** responsabile e trasparente
- favorendo il **coinvolgimento** di lavoratori, utenti e altri soggetti interessati all'attività posta in essere.

SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE
Società costituite da un unico socio persona fisica
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001
Enti con atto costitutivo che contengono limitazioni, dirette e indirette, all'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati

Enti religiosi riconosciuti: l'applicazione della disciplina dell'impresa sociale è limitata allo svolgimento delle attività in esso previste, purché, in relazione alle stesse, si osservino le seguenti disposizioni:

- adozione di un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisca le norme previste dal D.Lgs. 112/2017;
- costituzione di un patrimonio destinato;
- tenuta di scritture contabili separate.

COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI (L. 381/1991)
Acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale
Applicazione della disciplina specifica per esse prevista e di quella di cui al D.Lgs. 112/2017 in quanto compatibile
Svolgimento delle attività previste dalla L. 381/1991, che risultano ampliate e integrate al fine di tener conto dell'ambito di operatività delle imprese sociali

Riferimenti normativi: le imprese sociali sono disciplinate per gli aspetti mancanti e non previsti, oltre che dalle disposizioni specifiche previste dal D.Lgs. 112/2017, anche dalle seguenti norme in quanto compatibili:

- codice del terzo settore attuate con il D.Lgs. 117/2017;
- codice civile e disposizioni attuative con riferimento alla forma giuridica in cui la stessa può essere costituita.

Inoltre, si **applicano/disapplicano** le seguenti disposizioni normative:

APPLICAZIONE/DISAPPLICAZIONE DEL D.Lgs. 112/2017	
NON APPLICAZIONE AGLI ENTI CONFERENTI	D.Lgs. 153.1999 Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11 c. 1 D.Lgs. 356/90, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria
APPLICAZIONE IN QUANTO COMPATIBILE	D.Lgs. 175.2016_Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Le attività d'impresa di interesse generale (che possono essere aggiornate con DPCM) **che l'impresa sociale può svolgere** (purché avvenga in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio) per il perseguimento dei fini indicati in precedenza, sono le seguenti:

ELENCO DELLE ATTIVITA' DI IMPRESA DI INTERESSE GENERALE	NORMATIVA
Interventi e servizi sociali	L. 328/2000, art. 1, c. 1 e 2
Interventi, servizi e prestazioni per i disabili	L. 104/1992
Interventi e prestazioni sanitarie	L. 112/2016
Prestazioni socio-sanitarie	=
Educazione, istruzione e formazione professionale	DPCM del 14.02.2001
Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa	L. 53/2003
Interventi e servizi per la salvaguardia e miglioramento dell'ambiente e all'utilizzazione delle risorse naturali; è esclusa l'attività abituale di raccolta e riciclaggio dei rifiuti	=
Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio	=
Formazione universitaria e post-universitaria	D.Lgs. 42/2004
Ricerca scientifica di particolare interesse sociale	=
Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione/diffusione cultura/ pratica del volontariato	=
Radiodiffusione sonora a carattere comunitario	=
Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso	L. 223/1990, art. 16, co. 5
Formazione extra-scolastica, per la prevenzione della dispersione scolastica, prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa	=
Servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti per almeno il 70% da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore	=
Cooperazione allo sviluppo	L. 125/2014
Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale	=
Servizi per l'inserimento/reinserimento lavorativo di lavoratori e persone svantaggiate o disabili	=
Alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo	=
Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti	=
Microcredito	D.Lgs. 385/1993, art. 111
Agricoltura sociale	L. 141/2015, art. 2
Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche	=
Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità	=

L'attività di intende svolta in via principale in presenza della seguente condizione, i cui criteri di computo saranno definiti con apposito decreto ministeriale:

**RICAVI DERIVANTI DALL'ATTIVITA'
DI INTERESSE GENERALE**

> AL 70%

**RICAVI COMPLESSIVI
DELL'IMPRESA SOCIALE**

Lo svolgimento di attività d'impresa per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, viene considerata in ogni caso di interesse generale se risultano occupati:

TIPOLOGIA DI LAVORATORI OCCUPATI	NORMATIVA
Lavoratori molto svantaggiati	Reg. (Ue) n. 651/2014
<ul style="list-style-type: none"> lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito o 	=
<ul style="list-style-type: none"> lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle seguenti categorie: <ul style="list-style-type: none"> avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; aver superato i 50 anni di età; essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; essere occupato in professioni/settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna \geq del 25% la disparità media in tutti i settori economici del paese UE interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; appartenere a una minoranza etnica di un paese UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile; 	=
<ul style="list-style-type: none"> Persone svantaggiate o con disabilità 	D.Lgs. 50/2016, art. 112, c. 2
<ul style="list-style-type: none"> Persone beneficiarie di protezione internazionale 	D.Lgs. 251/2007
<ul style="list-style-type: none"> Persone senza fissa dimora iscritte nel registro delle anagrafi della popolazione residente che versino in una condizione di povertà da non consentire il reperimento e mantenimento di un'abitazione in autonomia 	L. 1228/1954, art. 2, co. 4

ASSENZA DI SCOPO LUCRATIVO

Gli **utili e avanzi di gestione** sono destinati allo svolgimento dell'attività prevista dallo **statuto** o **all'incremento del patrimonio**, fatto salvo le seguenti **eccezioni**:

QUOTA	DESTINAZIONE DI UTILI/AVANZI DI GESTIONE
50%	<p>E' prevista la destinazione facoltativa di utili/avanzi di gestione, dopo la deduzione di eventuali perdite maturate in esercizi precedenti:</p> <p>a) se costituita nelle forme previste dal Libro V del C.C.: alternativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> aumento del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice Istat; distribuzione (anche mediante emissione di strumenti finanziari) di dividendi ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei BPF aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale versato. <p>b) erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali:</p> <ul style="list-style-type: none"> che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società controllate e finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.
3%	<p>c) fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso iniziative in tale senso quali progetti di studio e di ricerca, attività di formazione dei lavoratori, specifici programmi di sviluppo di imprese sociali, ecc.. I versamenti sono deducibili.</p> <p>Nota: l'efficacia di questa misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione Ue.</p>

Sussiste il **divieto di distribuzione anche indiretta di:**

- utili/avanzi di gestione e
- fondi e riserve

ai **soggetti**, anche per recesso o scioglimento unilaterale del rapporto, **di seguito indicati:**

- fondatori, soci o associati;
- lavoratori e collaboratori,
- amministratori ed altri componenti degli organi sociali.



Nota: nelle imprese sociali costituite nelle forme di società di cui al libro V del C.C. è ammesso il rimborso al socio del capitale versato e rivalutato.

DESTINATARI	CASI DI DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI
COMPONENTI ORGANI SOCIALI	Compensi non proporzionali all'attività svolta, responsabilità e competenze ad amministratori, sindaci e altre cariche sociali; la medesima condizione si verifica in presenza di compensi superiori a quelli previsti di enti che operano nei medesimi settori o condizioni
LAVORATORI SUBORDINATI	Retribuzioni a lavoratori subordinati superiori del 40% di quelli previsti dal CCN per le stesse qualifiche, fatto salvo il caso in cui per alcune attività di interesse generale da svolgere siano richieste specifiche competenze
LAVORATORI AUTONOMI	Compensi a lavoratori autonomi superiori del 40% di quelli previsti per le stesse qualifiche, fatto salvo il caso in cui siano richieste specifiche competenze
SOGGETTI DIVERSI DA BANCHE E INTERMEDIARI	<ul style="list-style-type: none"> • Remunerazione di strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi; • Corresponsione di interessi passivi in dipendenza di prestiti superiori di 4 punti al tasso annuo di riferimento, oggetto di aggiornamento con DM.
ACQUISTO DI BENI O SERVIZI	Acquisto di beni/servizi per corrispettivi superiori al valore normale in assenza di valide ragioni economiche
CESSIONE DI BENI O SERVIZI	Cessioni di beni e prestazioni di servizi a coloro che operano o fanno parte dell'impresa sociale, inclusi i familiari, a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, salvo che le stesse non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale

DIREZIONE E COORDINAMENTO

L'attività di direzione e coordinamento.

- 1) che si considera esercitata in ogni caso dal soggetto che dispone della facoltà di nominare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione dell'impresa sociale, avviene nel rispetto delle **disposizioni, in quanto compatibili, del:**
 - capo IX del titolo V del libro V e
 - art. 2545-septies del C.C.
- 2) **non può essere esercitata**, fermo restando l'annullamento e l'impugnazione, quest'ultima di competenza del ministero del lavoro ed entro il termine di 180 giorni, delle decisioni assunte in violazione della normativa, **da:**
 - società costituite da un unico socio persona fisica;
 - enti lucrativi;
 - amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001.

I soggetti di cui al punto sub 2) non possono detenere il controllo di un'impresa sociale (art. 2359, C.C.); la violazione comporta le medesime conseguenze in termini di impugnabilità.



Gruppi di imprese sociali: sono tenuti:

- a depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese e
- redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale, quest'ultimo da pubblicare anche sul proprio sito internet, predisposto in conformità alle linee guida adottate con decreto ministeriale.

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

L'atto costitutivo dell'impresa sociale, la cui **costituzione** avviene per atto pubblico, deve contenere:

- **l'oggetto sociale**;
- **l'assenza di scopo di lucro**.

L'atto costitutivo, le sue vicende modificative e gli atti riguardanti l'impresa:

- devono essere **depositati entro 30 giorni** a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale
- per l'iscrizione in apposita sezione
- sono soggetti alle disposizioni previste dall'art. 31, co. 2, L. 340/2000 (che attiene alle modalità di presentazione di atti/denunce);
- sono accessibili dal Ministero del lavoro al fine di espletare le funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo.

Enti religiosi riconosciuti: sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni



Nota: la definizione degli atti da depositare e le relative procedure saranno stabilite con DM.

La **denominazione/ragione sociale**, da utilizzare anche negli atti e nella corrispondenza, deve contenere l'indicazione di impresa sociale che:

- **non** può essere utilizzata da altri soggetti;
- è **esclusa** per gli enti religiosi riconosciuti.



Nota: le imprese sociali già costituite devono adeguarsi, entro 1 anno, alle nuove disposizioni normative. Il suddetto termine deve essere rispettato in caso di **modifica dello statuto**.

CARICHE SOCIALI E AMMISSIONE E ESCLUSIONE

L'atto costitutivo e lo statuto:

- possono riservare la copertura di cariche sociali a **soggetti esterni** all'impresa sociale
- la **maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione** deve essere nominata dall'assemblea degli associati/soci
- devono prevedere specifici **requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza** per coloro che assumono cariche sociali
- la **presidenza** non può essere attribuita ai rappresentanti di enti lucrativi, delle amministrazioni pubbliche e società unipersonali
- regolare le modalità di **ammissione ed esclusione di soci o associati** e il rapporto sociale
- disciplinano i casi in cui l'assemblea degli associati/soci, o altro organo dalla stesso eletto, sia investito dei **provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci/associati**.

CONTROLLO INTERNO ED ESTERNO

L'atto costitutivo dell'impresa sociale deve prevedere la **nomina di uno o più sindaci** al fine di:

- **vigilare** sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche per le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 se applicabili, nonché
- **sull'adeguatezza** dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercitare i compiti di **monitoraggio** circa il rispetto delle finalità sociali
- **attestare** la redazione del bilancio sociale in conformità alle linee guida.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di **ispezione e di controllo** e chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

TIPOLOGIA	LIMITI IN MISURA PIENA	LIMITI RIDOTTI DELLA META'
Totale dell'attivo dello stato patrimoniale	€ 4.400.000	€ 2.200.000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 8.800.000	€ 4.400.000
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	50 unità	25 unità

I limiti vanno considerati in **MISURA PIENA** per l'esercizio dell'attività di revisione

I limiti vanno considerati in **MISURA RIDOTTA** per la nomina riservata ai lavoratori e/o utenti di almeno un membro dell'organo amministrativo e di controllo.

Il superamento di due dei limiti sopra indicati, comporta che:

- la **revisione legale** sia esercitata da un revisore legale/società di revisione legale o da sindaci revisori legali se i suddetti limiti vengono superati per 2 esercizi consecutivi (al pari di quanto ordinariamente previsto per le società)
- la **nomina** di almeno un **componente** sia **dell'organo di controllo interno che di quello di amministrazione** venga effettuata dai lavoratori e eventualmente da altri utenti.



Attività ispettiva: da effettuarsi almeno una volta all'anno, è riservata al **ministero del lavoro** che disciplinerà con apposito decreto forme, contenuti e modalità (e definire al contributo dovuto dall'impresa).

COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI E LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE

Il **coinvolgimento** di lavoratori, utenti e altri soggetti interessati all'attività dell'impresa sociale, inteso come **consultazione/partecipazione** soprattutto alle decisioni che hanno un'incidenza diretta sulle condizioni lavorative e sulla qualità di beni/servizi:

- deve essere previsto nei **regolamenti aziendali o statuti** delle imprese sociali; gli **statuti** devono a tal fine disciplinare:

Casi e <u>modalità di partecipazione all'assemblea</u> degli associati/soci
Nomina di <u>almeno 1 componente dell'organo amministrativo e di controllo</u>

- deve avvenire con **modalità** individuate dall'impresa sociale e in **conformità alle linee guida** adottate con DM che tengano conto:
 - dei contratti collettivi di lavoro
 - natura dell'attività
 - categoria dei soggetti
 - dimensione dell'impresa sociale.

→ le **forme** e **modalità** devono essere contenute nel **bilancio sociale**.



Nota: restano **esclusi** dall'osservanza delle disposizioni sopra indicate:

- le **imprese sociali** costituite nella forma di società **cooperativa** a mutualità **prevalente**;
- **enti religiosi** riconosciuti.

LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE: è soggetto all'osservanza delle seguenti disposizioni:

- ⇒ il **trattamento economico/normativo** previsto per i lavoratori non deve essere inferiore a quello previsto dai contratti collettivi;
- ⇒ la **differenza di retribuzione tra lavoratori dipendenti** non può essere superiore ad 1/8, calcolato sulla retribuzione annua lorda, sul cui rispetto ne viene dato conto nel bilancio sociale.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le operazioni di **trasformazione, fusione e scissione** devono essere poste in essere al fine di **preservare**:

- scopo non lucrativo
- vincoli di destinazione del patrimonio
- e perseguimento di attività e finalità dai soggetti da essere risultanti.

La **cessione d'azienda/ramo d'azienda**:

- richiede una relazione giurata di un esperto attestante il valore effetto del patrimonio dell'impresa al fine di
- proteggere il perseguimento delle attività/finalità dal cessionario.



Nota: la realizzazione degli atti:

- deve avvenire in conformità alle disposizioni previste dall'apposito decreto;
- richiede la notifica da parte dell'organo amministrativo dell'impresa sociale al Ministero del lavoro dell'intenzione di procedere in tal senso;
- è subordinata all'autorizzazione del ministero che si intende concessa dopo 90 giorni dalla ricezione della notifica; il diniego è oggetto di impugnazione.

Lo **scioglimento volontario o la perdita della qualifica di impresa sociale** comporta la devoluzione del patrimonio, fatto salvo quanto disposto per quelle costituite sotto forma di cooperativa o nelle forme di cui al libro V del C.C.:

- ad altri enti del terzo settore costituiti ed operanti da almeno 3 anni o
- ai fondi per la promozione/sviluppo delle imprese sociali.

ASPETTI CONTABILI E FISCALI

ASPETTI CONTABILI

L'impresa sociale deve rispettare i seguenti adempimenti contabili:

- | |
|---|
| ▪ tenuta del libro giornale e libro degli inventari |
| ▪ redazione e deposito presso il registro delle imprese del bilancio d'esercizio ai sensi degli artt. 2423 e ss, 2435-bis o 2435-ter del C.C. |
| ▪ redazione, deposito presso il registro delle imprese e pubblicazione sul proprio sito internet del bilancio sociale redatto secondo le linee guida del ministero |

C.C.	TIPOLOGIA	LIMITI *	DOCUMENTI
art. 2423 e ss	GRANDE	Attivo patrimoniale > € 4.400.000 Ricavi > € 8.800.000 Dipendenti > 50 Unità	Stato patrimoniale Conto Economico Nota integrativa Rendiconto finanziario Relazione sulla gestione
art. 2435-bis	PICCOLA	Attivo patrimoniale < € 4.400.000 Ricavi < € 8.800.000 Dipendenti < 50 Unità	Stato patrimoniale Conto Economico Nota integrativa
art. 2435-ter	MICRO	Attivo patrimoniale < € 175.000 Ricavi < € 350.000 Dipendenti < 5 Unità	Stato patrimoniale integrato Conto Economico
* Non superamento per 2 esercizi consecutivi di 2 dei 3 limiti			

ASPETTI FISCALI

L'esenzione da imposte degli utili/avanzi di gestione è subordinata alle seguenti condizioni che devono risultare dalle scritture contabili:

- destinazione ad apposita riserva indivisibile in sospensione d'imposta in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio
- e risultino **destinati**, entro i 2 anni successivi, allo svolgimento **dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio**, nonché al versamento del contributo per l'attività ispettiva.

DESTINAZIONE DI UTILI/AVANZI DI GESTIONE	
TASSAZIONE	1) Distribuzione , anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci , in misura non superiore all'interesse massimo dei BPF, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato. 2) Erogazioni gratuite a enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali: <ul style="list-style-type: none"> • che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società controllate e • finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.
ESENZIONE	Aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti delle variazioni Istat

L'**investimento nel capitale sociale** delle società, anche cooperative, e fondazioni permette di fruire dei **benefici fiscali** a condizione che:

- la **qualifica di impresa sociale** sia stata acquisita successivamente al 20/07/2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 112/2017) e
- la **costituzione** sia avvenuta da non più di 36 mesi dalla suddetta data.

CONDIZIONI E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI	SOGGETTI IRPEF	SOGGETTI IRES
Importo dell'investimento ammesso al beneficio fiscale	Detrazione del 30%	Deduzione del 30%
Misura massima dell'investimento per ciascun anno	€ 1.000.000	€ 1.800.000
Mantenimento dell'investimento per evitare la decadenza	3 anni	
Conseguenze relative alla cessione dell'investimento	Restituzione con gli interessi	
Incapienza del reddito	Riparto negli anni successivi ma non oltre il 3°	Non è consentito il riparto negli anni successivi

Quanto evidenziato trova applicazione anche per gli atti di dotazione e contributi di qualsiasi natura a favore delle **fondazioni**.

Nota: le modalità di **attuazione** delle disposizioni poc'anzi esaminate sono rinviate ad apposito **DM** e l'**efficacia** è subordinata **all'autorizzazione della Commissione Ue**.

ESONERI - DISCIPLINE NON APPLICABILE ALL'IMPRESA SOCIALE	NORMATIVA
Società di comodo	L. 724/1994, art. 30
Società in perdita quinquennale	D.L. 138/2011, art. 2, c. da 36-decies a 36-duodecies
Studi di settore	D.L. 331/1993, art. 62-bis
Parametri	L. 549/1995, art. 3, commi 181-189
Indici sintetici di affidabilità	D.L. 193/2016, art. 7-bis

NORME DI COORDINAMENTO

Il D.Lgs. 112/2017 dispone:

- **l'abrogazione** del D.Lgs. 155/2006 e
- tutti i **riferimenti** a quest'ultimo decreto si intendono riferiti **al nuovo decreto**.

Decreti ministeriali 24/01/2008, in G.U. n. 86 dell'11/04/2008, in attuazione delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 155/2006
<u>Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale</u>
<u>Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale presso il registro delle imprese e delle relative procedure</u>
<u>Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte dell'organizzazione che esercitano l'impresa sociale</u>
<u>Adozione delle linee guida per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda, poste in essere da organizzazioni che esercitano l'impresa sociale</u>